



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
SEZIONE CIVILE - UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Paola CAPPELLO	Presidente
Dott.ssa Maria Teresa DE SANCTIS	Giudice rel.
Dott.ssa Martina BADANO	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, promossa su ricorso N.RG.
3 -1/2024 proposto da:

Olga TAFURI (cod. fisc. TFR LGO60P67A182R) nata ad Alessandria (AL) il 27.09.1960, residente in Diano Castello (IM), via Rodini n. 1, assistita dall'Advisor Dott. Enrico Siccardi, iscritto all'Ordine dei Commercialisti di Imperia, con studio in Imperia, viale Dott. Armelio n. 14/1,

- ricorrente

e con l'ausilio dell'Avv. Laura Mirella Maria Patti (C.F. PT TLMR85T43M052Y) nata a Vimercate (MI) il 03.12.1985, con studio in Albenga (SV), vico a Porta Torlaro n.5, PEC lauramirellamaria.patti@lecco.pecavvocati.it, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Lecco al n. 778 e all'elenco dei Gestori della crisi tenuto dall'OCC Commercialisti Imperia, nominata Gestore della crisi da Sovraindebitamento con provvedimento del suddetto organismo in data 24 ottobre 2023 (nel procedimento OCC n. 510/2023)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Letto il ricorso depositato l'8/03/2024, con cui Olga Tafuri ha presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 D.lgs. 14/2019 e ss. mod. (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, d'ora innanzi CCI);



Ravvisata la competenza di questo Tribunale ex art. 27 CCI, essendo il luogo di residenza della ricorrente compreso nel circondario dell'Ufficio;

Premesso, quanto alla causa della attuale insolvenza, che essa viene ricostruita dal Gestore della crisi, Avv. Laura Mirella Maria Patti, in aderenza alle allegazioni contenute nel ricorso e sulla base dei documenti esaminati, come risalente all'attività di impresa esercitata dal Sig. Alciatore Mario, marito della ricorrente, gestore della panetteria denominata "a bitega du pan" sita in Diano Marina, fino al 2023;

Che, a seguito della improvvisa scomparsa del Sig. Alciatore Mario, avvenuta in data 12.5.2023, appena due mesi dopo la diagnosi del grave male che lo aveva colpito, la ricorrente ha accettato l'eredità del coniuge ed è subentrata in tutti i diritti e gli obblighi della ditta individuale, al fine di conservare la propria unica possibile fonte di sostentamento, date le difficoltà di reperimento di un impiego alternativo in ragione dell'età e delle proprie compromesse condizioni di salute, a causa della scoperta nel novembre 2022 di aver contratto una grave patologia;

Rilevato che, come emerge dalla relazione del Gestore e dalla documentazione allegata, la ricorrente è dunque imprenditrice individuale (non vi è cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese; c.f.r. visura camerale in atti);

Considerato che l'impresa non è assoggettabile a procedure concorsuali maggiori, trattandosi di impresa minore per mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 lett. d) CCII, avendo il Gestore della crisi evidenziato nella integrazione alla relazione depositata il 12.4.2024, in riscontro ai chiarimenti richiesti dal Tribunale, che il passivo, pur se indicato in 588.849,82 euro, risulta per euro 111.537,40 ascrivibile a estratti di ruolo portati da cartelle o avvisi di addebito che riportano una data di notifica ultradecennale (per i crediti erariali) o ultraquinquennale (in relazione a crediti Inps, multe, imposte Enti locali o territoriali), di modo che appare ragionevole una quantificazione dell'indebitamento complessivo inferiore al limite dimensionale previsto dall'art. 2, co. 1, e 121 CCII;

Dato atto dell'assenza di domande di accesso alle procedure alternative di regolazione della crisi o dell'insolvenza previste dal titolo IV (art. 270 cp. 1) CCI;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c. 1, 2 c. 1 lett. c), 66 e 268 c. 1 CCII la ricorrente sia legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

Ritenuto che sussistono, altresì, i presupposti oggettivi previsti dall'art. 269 CCI per l'apertura della liquidazione controllata;

Ritenuto che ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, atteso che la debitrice non è più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni sulla stessa gravanti;

Rilevato che il patrimonio della ricorrente risulta con ogni evidenza insufficiente a garantire il soddisfo dei creditori e che, tuttavia, non si verte nella ipotesi della esdebitazione dell'incapiente di cui all'art. 283 CCI, in quanto la ricorrente è titolare di pensione di reversibilità del coniuge e di pensione di invalidità propria, rispetto alle quali si è impegnata a riconoscere in favore della Procedura il versamento di non oltre € 50,00 mensili per la durata di tre anni, ed in quanto fa parte dell'attivo un saldo di conto corrente pari ad € 8.978,09 nonchè il complesso dei beni aziendali da dismettere;



Dato atto che dalla documentazione prodotta risulta che, con l'esclusione dei crediti prededucibili, a fronte di un passivo pari ad € 588.849,82, l'attivo è indicativamente pari, secondo il Gestore della crisi, a € 43.470,02;

Osservato che sarà cura del liquidatore nominato verificare la consistenza dell'attivo (inclusa la quota, ove ancora presente, di proprietà dell'immobile ipotecato a favore della Banca di Alba, sito in Alessandria, Via Luigi Galvani 26, piano S1) e, quanto all'azienda - per cui manca stima redatta da perito la cui acquisizione il ricorso rinvia ad un momento successivo all'apertura della procedura - valutare se sussistano i presupposti giuridici (di pendenza del contratto alla data dell'apertura della liquidazione), in relazione all'esito del procedimento di sfratto afferente all'immobile di Diano Marina, Via Cavour 14, adibito a sede della panetteria, nonché i presupposti di convenienza per il subentro ex art. 270 co. 6 CCI nel contratto di locazione o per il suo scioglimento, e così sarà cura del Liquidatore valutare la possibilità di procedere con l'ipotesi della cessione unitaria dell'azienda (anche agli effetti dell'art. 36 l. 392/78) o, invece, della vendita in blocco del complesso dei beni oppure della liquidazione dei beni strumentali atomisticamente considerati;

Considerato che il nucleo familiare è composto dalla sola ricorrente e tenuto conto delle spese necessarie al proprio mantenimento, si ritiene che debba essere lasciata nella disponibilità della Sig.ra Tafuri ai sensi dell'art. 268, IV comma, CCII la somma mensile di Euro 1.266,10, mentre i redditi pensionistici ulteriori, oltre ad eventuali beni sopravvenuti nel triennio dall'apertura della presente procedura, dovranno essere posti a disposizione dei creditori;

Ritenuto in conclusione, che il Gestore della Crisi ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente a corredo della domanda, documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale della debitrice, nonché l'ammontare dei debiti, ed ha sufficientemente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

Ritenuto che, per quanto detto, sussistono i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente e che, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il gestore designato dall'OCC deve essere nominato liquidatore;

P.Q.M.

Il Tribunale di Imperia,

visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCII

dichiara

l'apertura della Liquidazione controllata del patrimonio della Sig.ra OLGA TAFURI (cod. fisc. TFR LGO60P67A182R) nata ad Alessandria (AL) il 27.09.1960, residente in Diano Castello (IM), via Rodini n. 1, assistita dall'Advisor Dott. Enrico Siccardi, iscritto all'Ordine dei Commercialisti di Imperia, con studio in Imperia, viale Dott. Armelio n. 14/1,



nomina

Giudice Delegato, la dott.ssa Maria Teresa De Sanctis;

nomina

Liquidatore, l'Avv. Laura Mirella Maria Patti (C.F. PTTLMR85T43M052Y) nata a Vimercate (MI) il 03.12.1985, con studio in Albenga (SV), vico a Porta Torlaro n.5, PEC lauramirellamaria.patti@lecco.pecavvocati.it, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Lecco al n. 778 e all'elenco dei Gestori della crisi;

ordina

alla debitrice di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già prodotto;

avverte

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Avverte

che alla liquidazione controllata si applicano l'art. 143 CCII in quanto compatibile e gli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e in ordine all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

che spetta al liquidatore in caso di contratti pendenti alla data di apertura della procedura la dichiarazione circa il subentro o lo scioglimento di cui all'art. 270 co. 6 CCI;

assegna



ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine non superiore a 60 gg entro il quale - a pena di inammissibilità - devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;

dispone che il liquidatore

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Imperia, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati UE n. 2016/679, e la pubblicazione della sentenza presso il Registro delle Imprese di Imperia;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCII e lo comunichi agli interessati;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo all'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e a copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 282, co. 2, CCII; esamini e prenda posizione sulle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e, in ogni caso, la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII;

ordina

alla ricorrente e ad eventuali terzi che detengano beni oggetto di liquidazione, di rilasciarli al liquidatore entro il termine massimo di 60 giorni dalla richiesta del liquidatore da effettuarsi a mezzo racc.ta A/R o a mezzo pec al domicilio eletto, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

dispone



che risulti escluso dalla liquidazione l'importo dei trattamenti pensionistici spettanti alla ricorrente sino a concorrenza della somma mensile di Euro 1.266,10

dispone

che la ricorrente provveda all'accredito mensile sul conto corrente della procedura della quota di pensione eccedente l'importo di € 1.266,10 mensile;

dispone

l'obbligo della ricorrente di versare al liquidatore ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

Si comunichi all'OCC/liquidatore.

Così deciso in Imperia, in data 19/04/2024.

Il Giudice rel.

Dott. Maria Teresa De Sanctis

Il Presidente

Dott.ssa Paola Cappello

